

Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2022, n. 9-5273

Legge regionale 28/1999, articolo 11. Commercio su area pubblica. Verifiche di regolarità contributiva e fiscale delle imprese (VARA). Disposizioni eccezionali e temporanee, a parziale modifica della DGR 26 luglio 2010, n. 20-380, per gli adempimenti dell'anno 2022 in riferimento all'annualità 2020.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che

in attuazione della facoltà prevista dall'art. 28 c. 2. bis. del D. lgs. 114/1998, secondo cui *“Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*, ed ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), con deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010, è stato istituito il sistema regionale di controllo sulla regolarità fiscale e contributiva degli operatori del commercio su area pubblica, prevedendo l'obbligo, per tutti gli operatori, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente e l'obbligo per i comuni, verificata la regolarità dell'impresa, di rilasciare apposito documento denominato “VARA” (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), entro le scadenze rispettivamente del 28 febbraio e 30 aprile di ogni anno;

il comparto del commercio su area pubblica, tradizionalmente caratterizzato da fasce di diffusa marginalità, già provato dalle criticità e dalla condizione di precarietà per la perdurante crisi economica, ha frattanto vissuto una fase di ulteriori difficoltà a causa, in particolare, dell'incertezza normativa prodottasi, a partire dal 2006, in relazione all'applicazione della sopravvenuta normativa europea, nazionale, interistituzionale e regionale per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE (cd direttiva Bolkestein), relativa alla disciplina dei servizi nel mercato interno, fino, in ultimo, alle modifiche apportate dalla legge 145/2018 che ha prodotto un vuoto normativo e ulteriore incertezza in materia di assegnazione dei posteggi nelle aree mercatali, con particolare riferimento al tema strategico dei criteri per il rilascio, a scadenza, delle concessioni;

soltanto a fine 2020, dopo un'annosa situazione di stallo, è stato possibile avviare i procedimenti per il suddetto rinnovo delle concessioni pluriennali di posteggio su area pubblica esistenti, uniformate, da successivi interventi legislativi statali, nella scadenza al 31 dicembre 2020, secondo tempi del procedimento prolungati in considerazione delle criticità accennate, fino, in ultimo, alla scadenza del prossimo 30 giugno 2022;

premessi, inoltre, che

le criticità che hanno caratterizzato il comparto nell'ultimo decennio hanno richiesto negli anni numerosi, reiterati, interventi di differimento dei termini previsti, a carico di operatori e comuni, per gli adempimenti relativi alle verifiche di regolarità VARA, effettuati mediante le deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 10-8575, 12 febbraio 2021 n. 9-2864, 16 aprile 2021 n. 28-3109, 29 ottobre 2021 n. 24-4007 e, in ultimo, con la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2022 n. 28-4676, che ha allineato la scadenza per gli adempimenti VARA al 30 giugno 2022, data già fissata per la conclusione dei procedimenti di rinnovo dei posteggi;

in particolare, con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 28-4676 del 18 febbraio 2022:
- è stato previsto di allineare alla scadenza del 30 giugno 2022:

- sia i termini per gli adempimenti VARA previsti a carico dei comuni e degli operatori per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 con riferimento alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, già oggetto di precedenti proroghe;

- sia gli adempimenti per i controlli VARA del corrente anno 2022 in relazione all'annualità 2020, previsti ai sensi della DGR 20-380 del 26 luglio 2010, secondo le scadenze ordinarie, alle date del 28 febbraio e 30 aprile 2022;

- si è disposto che, trattandosi di misure temporanee in quanto legate, in particolare, all'emergenza sanitaria da COVID-19, decorso il nuovo termine, opererà la piena reviviscenza delle disposizioni ordinarie vigenti in materia, nel rispetto della normativa statale connessa all'emergenza medesima; tra le citate disposizioni riprenderanno vigore, in particolare, le norme procedurali riferite all'esito della verifica di regolarità, nella parte in cui, al Capo II della D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010, p. 2, è previsto che: *“Il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione”*;

dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori”, a fronte del fatto che sono pervenute sia da parte degli operatori del settore sia da parte delle amministrazioni comunali segnalazioni di criticità in merito ai controlli VARA del corrente anno 2022 riferiti all'annualità 2020:

con specifico riferimento agli adempimenti da espletarsi nell'anno 2022 per l'annualità contributiva 2020, gli operatori hanno potuto beneficiare, rispetto alle scadenze ordinarie del 28 febbraio e 30 aprile previste dalla D.G.R. n. 20-380/2010, di un'unica proroga e quindi, di minori tempi rispetto agli adempimenti riferiti alle annualità precedenti, oggetto invece di ripetuti differimenti;

gli operatori disporrebbero pertanto di tempi ridotti per completare, con l'ultima annualità prevista allo stato attuale, l'assolvimento degli oneri previsti dalla normativa regionale, andandosi peraltro ad accavallare con gli adempimenti previsti per le altre sei annualità;

l'annualità contributiva 2020 ha scontato in modo significativo, rispetto alle altre annualità, gli effetti dello stato di emergenza sanitaria da COVID - 19, dichiarato per la prima volta con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in quanto, in particolare nel corso del 2020, il comparto del commercio su area pubblica ha subito una diffusa, forzata inattività durante i periodi di chiusura totale o parziale dei mercati;

sulla base dell'esperienza applicativa acquisita in oltre un decennio di vigenza del sistema VARA, verosimilmente, la prevista sospensione immediata del titolo abilitativo, nel caso in cui sia rilevata un'inadempienza ai fini VARA, potrebbe aggravare le condizioni di precarietà delle imprese, che, non potendo continuare a esercitare la loro attività, vedrebbero venir meno la condizione essenziale per il reperimento delle risorse necessarie al completo assolvimento degli oneri di legge;

conseguentemente, la stessa sanzione, anziché rivelarsi strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi posti alla base del sistema regionale di regolarità VARA, volto al perseguimento di una tendenziale, diffusa regolarizzazione delle imprese del commercio su area pubblica rischierebbe di minare la tenuta delle medesime, esponendole ad espulsioni indesiderate dal mercato;

risulta, pertanto, opportuno prevedere, quale misura di sostegno, di non applicare, per un congruo termine, in via eccezionale e temporanea, la sanzione della sospensione del titolo abilitativo in caso di irregolarità accertata nel corso dei controlli VARA, per consentire agli operatori di poter disporre di ogni utile risorsa per la conformazione alla legge;

informate le associazioni di categoria del comparto del commercio su area pubblica in data 22 giugno 2022, come da documentazione agli atti della sopra richiamata Direzione regionale.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28;

vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2010, n. 20-380;

vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 febbraio 2022, n. 28-4676;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto quanto sopra premesso

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

di stabilire che, limitatamente agli adempimenti VARA previsti a carico degli operatori del commercio su area pubblica e dei comuni per l'anno 2022 in relazione all'annualità 2020, la disposizione procedimentale di cui al Capo II della D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010, p. 2, secondo la quale:

“Il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni”,

sia sostituita dalla seguente, quale misura di sostegno agli operatori per le specifiche criticità evidenziate in premessa, e al fine di poter loro consentire di disporre di ogni utile risorsa per la conformazione alla legge:

“Nel caso in cui sia riscontrata, a cura del comune competente al rilascio dell'autorizzazione, un'inadempienza, è possibile la prosecuzione dell'attività nei giorni successivi a tale riscontro, fino ad avvenuta regolarizzazione, che comunque dovrà avvenire entro il 31/12/2022”;

- di disporre che, trattandosi di misure eccezionali e temporanee legate alle specifiche criticità della fattispecie considerata, decorso il termine del 31/12/2022 opererà la piena reviviscenza delle disposizioni procedurali ordinarie vigenti in materia di verifiche VARA;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale dell'ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)